

D.P.R. 22-12-1986 n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Articolo 164. [121-bis] Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a)*, *b)* e *b-bis)* e nei limiti ivi indicati [\(670\)](#):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a)* e *m)* del comma 1 dell'[articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [\(671\)](#);

b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'[articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992](#), ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'[articolo 5](#), la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato [articolo 5](#), i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio [\(672\)](#);

b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta [\(673\)](#).

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'[articolo 102 \(674\)](#), il costo dei beni di cui al comma 1, lettera *b)*, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento [\(675\)](#).

[\(670\)](#) Alinea così modificato dal comma 71 dell'[art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 72 dello stesso articolo 2.

[\(671\)](#) Numero così modificato dal comma 71 dell'[art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 72 dello stesso articolo 2.

[\(672\)](#) Lettera così modificata prima dal comma 71 dell'[art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 7 dell'[art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza ed i limiti indicati nei commi 8, 9 e 10 dello stesso articolo 15-bis. Vedi, anche, il comma 72 del suddetto [art. 2, D.L. n. 262 del 2006](#).

[\(673\)](#) Lettera aggiunta dal comma 71 dell'[art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituita dal comma 7 dell'[art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza ed i limiti indicati nei commi 8, 9 e 10 dello stesso articolo 15-bis. Vedi, anche, il comma 72 del suddetto [art. 2, D.L. n. 262 del 2006](#).

[\(674\)](#) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).

[\(675\)](#) Articolo aggiunto come articolo 121-bis dall'[art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#) e poi così rinumerato dall'[art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#) di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'[art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003](#).